

GUARDIA NOTTURNA: i medici laboratoristi non possono essere adibiti a servizio di guardia per specialità affini

SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DEL 10.07.2019 N. 18563

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Alcuni dipendenti della struttura ospedaliera Provincia religiosa di S. Pietro – Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio proponevano domanda al Tribunale di accertamento della illegittimità della determinazione della Direzione sanitaria che, unificando le due unità Laboratori di analisi e Immunotrasfusionale, aveva disposto la costituzione di un unico turno di guardia notturna dei due servizi ove venivano impegnati, a rotazione, medici addetti al Servizio immunotrasfusionale e patologi clinici addetti al Servizio Laboratorio analisi.

Avverso la statuizione del Tribunale di Roma, che dichiarava illegittima la determinazione della Direzione sanitaria, la predetta struttura ospedaliera si è rivolta alla Corte d'Appello che confermava però la decisione del Tribunale, osservando che l'art. 24, comma 1, lett. i) del CCNL personale dirigente medico dipendente degli Ospedali religiosi classificati stabilisce che i radiologi, laboratoristi ed anestesisti possono essere adibiti a servizio di guardia solo nell'ambito della disciplina di competenza.

La sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata avanti la Cassazione civile, sez. lavoro, dalla struttura ospedaliera Provincia religiosa di S. Pietro – Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del CCNL 5.2.2011 Aris Anmirs, che, oltre al citato comma 1, lett. i) contiene anche la clausola secondo cui: "Negli ospedali non dotati di pronto soccorso, nelle 12 ore notturne è prevista la guardia mista divisionale che viene effettuata nelle seguenti discipline: Medicina generale e relative specialità affini; chirurgia generale e relative specialità affini; ostetricia-ginecologia e affini; Pediatri, se divisione o sezione autonoma, Anestesia. Nella guardia mista divisionale il medico esplica servizio di guardia interna, nonché servizio esterno per eventuale attività di urgenza e accettazione per la propria divisione o servizio e per le divisioni, sezioni o servizi affini alla propria disciplina"

In proposito la Cassazione civile, sez. lavoro, ha osservato che l'interpretazione complessiva delle clausole contenute nell'art. 24 consente di ritenere che la comune intenzione delle parti sociali, in sede di enucleazione di criteri organizzativi per la presenza dei medici durante il servizio di guardia, ha considerato il criterio dell'affinità delle discipline, ma ha ritenuto di escludere espressamente dalla fungibilità alcune specialità (radiologi, laboratoristi, anestesisti).

In conclusione la Cassazione civile, sez. Lavoro ha espresso il seguente principio di diritto: l'art. 24, comma 1, lett. i) del CCNL personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali religiosi classificati ARIS ANMIRS 5.2.2011 va interpretato nel senso che i medici laboratoristi non possono essere adibiti a servizio di guardia per specialità affini.

Il ricorso in Cassazione della predetta struttura sanitario è stato pertanto rigettato con sentenza del 10.07.2019, n. 18563.